Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 28 agosto 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 193 DEL 28 AGOSTO 1946:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 aprile 1946, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(2532)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 61.

Proroga dell'addizionale sui tessili di cui al decreto-legge luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 530.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 530;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'efficacia del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 530, già prorogata al 30 giugno 1946, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1946.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, è abrogato.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

SCOCCIMARRO — ROMITA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 58. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 62.

Abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1944, n. 391, contenente disposizioni relative agli aiutanti applicati delle Ferrovie dello Stato sistemati con regio decreto 2 settembre 1919, n. 1588, e destinati agli uffici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni e aggiunte;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1944, n. 391;

Visto il regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, e successive modificazioni e aggiunte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

E' abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1944, n. 391.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

LOMBARDI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 56. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n 63.

Agevolazioni fiscali per le operazioni della Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, concernente provvedimenti regionali per la Sicilia;

Visto il regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, convertito nella legge 30 giugno 1927, n. 1265, relativo agli ordinamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia, per le operazioni di credito industriale da essa compiute, è esente, per un periodo di dieci anni a datare dal 1° gennaio 1946, da ogni tassa ed imposta indiretta sugli affari, nonchè dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi derivanti dalle operazioni suddette.

In sostituzione dei tributi sopra indicati, la Sezione corrisponderà all'Erario una quota di abbonamento annua in ragione di centesimi 20 per ogni cento lire impiegate in operazioni di credito industriale, comprensiva dell'aumento di centesimi 10 di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 23 marzo 1940, n. 241.

Resta confermata la parificazione, a tutti gli effetti, delle obbligazioni fruttifere emesse dalla Sezione di credito industriale alle cartelle emesse dalla Sezione di credito fondiario del Banco stesso di cui all'art. 24 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416.

Art. 2.

Per quanto riguarda le tasse e le imposte indirette sugli affari, nell'abbonamento sono altresì compresi i ricorsi, atti e documenti occorrenti per comprovare la proprietà, la libertà e i diritti di concessione o diritti reali ed il valore degli immobili offerti in garanzia per le operazioni di credito industriale.

Dalla esenzione di cui sopra si intendono però esclusi gli atti giudiziari, le cambiali, e gli atti di ulteriore investimento delle somme date a prestito.

Art. 3.

Sono applicabili, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme di attuazione dell'abbonamento tributario sulle operazioni di credito agrario contenute nel decreto del Ministro per le finanze 11 marzo 1929, n. 80048.

Art. 4.

I buoni fruttiferi emessi dalla Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia a sensi dell'art. 24, comma 4°, del credito legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, sono parificati agli effetti fiscali, con decorrenza dal 1° gennaio 1946, ai buoni fruttiferi emessi dalla Sezione di credito minerario del Banco stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

SCOCCIMARRO — CORBINO — GRONCHI

Visto, il *Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 57. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 64.

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, contenente disposizioni penali di carattere straordinario.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, contenente disposizioni penali di carattere straordinario;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, è sostituito dal seguente:

« I delitti di rapina, di estorsione e di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, qualora siano commessi o con armi o profittando di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa o, comunque, con modalità di esecuzione tali da suscitare particolare allarme, sono puniti con la reclusione da venti a trenta anni e nei casi più gravi con l'ergastolo o con la morte ».

Art. 2.

Il comma primo dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, è sostituito dal seguente:

« Quando le persone imputate dei delitti indicati negli articoli 1 e 2 od alcuna di esse siano state arrestate in flagranza, il giudizio si svolge innanzi ad un Tribunale militare straordinario convocato dal comandante del Comando presso il quale è istituito il competente Tribunale militare territoriale, e composto del presidente e di due giudici. Lo stesso comandante chiama a far parte del Tribunale militare straordinario un ufficiale generale o superiore delle Forze Armate dipendenti dal Comando, che esercita le funzioni di presidente, un magistrato dell'ordine giudiziario, con funzioni di relatore, e un giudice popolare, entrambi designati dal primo presidente della Corte di appello o dal presidente della sezione di Corte di appello nella cui circoscrizione il delitto è stato commesso ».

Art. 3.

Il comma primo dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, è sostituito dai comma seguenti:

« Il Tribunale militare straordinario, preveduto nell'art. 5, è competente a giudicare anche dei reati connessi con i delitti indicati negli articoli 1 e 2, ai sensi dell'art. 45, n. 2 del codice di procedura penale.

« Per il procedimento innanzi al Tribunale militare straordinario si applicano, in quanto non contrastanti con il presente decreto, le norme di procedura stabilite nel codice penale militare di guerra e nell'ordinamento giudiziario o militare per i Tribunali militari straordinari di guerra. Il Tribunale straordinario può essere convocato anche nei luoghi che sono sede di tri-

bunali di guerra ordinari. Per l'esecuzione delle sentenze è competente il Tribunale militare territoriale istituito presso il Comando che ha convocato il Tribunale straordinario ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato

Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — NENNI — MACRELLI — GULLO — SCOCCIMARRO — CORBINO — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI — GONELLA — ROMITA — SEGNI — FERRARI — SCELBA — MORANDI — D'ARAGONA — CAMPILLI — SERENI — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 65. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 621.
Norme relative agli atti dello stato civile.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'ordinamento dello stato civile, approvato con R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Quando per circostanze dipendenti dallo stato di guerra sia stata omessa la redazione di atti di nascita, di matrimonio, o di morte e per il loro numero rilevante se ne presenti laboriosa e complessa la formazione, può essere disposto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia che a tale formazione provvedano, entro un determinato periodo di tempo, speciali Commissioni comunali, composte nel modo indicato dall'articolo 39 dell'ordinamento dello stato civile approvato con R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Alle stesse Commissioni spettano, limitatamente agli atti suddetti, le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 38 del succitato R. decreto 9 luglio 1939.

Esse, su domanda di parte o di ufficio, procedono agli accertamenti e alle indagini necessarie, richiedono atti e notizie, raccolgono documenti, informazioni ed ogni altro elemento occorrente ed hanno facoltà di sentire testimoni sotto il vincolo del giuramento; ed in seguito agli accertamenti fatti deliberano la formazione degli atti da trascrivere nei registri dello stato civile.

Art. 2.

Le Commissioni indicate nell'art 1 sono competenti altresì a convalidare, nelle veci del tribunale, le tardive dichiarazioni di nascita qualora il loro numero sia rilevante e il ritardo nelle dichiarazioni sia stato cagionato da circostanze inerenti allo stato di guerra; in tal caso non si fa luogo al procedimento di rettificazione richiesto dal comma 1° dell'art. 68 dell'ordinamento dello stato civile, approvato con R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Art. 3.

Un elenco degli atti formati o convalidati a norma degli articoli precedenti dev'essere pubblicato mediante affissione all'albo comunale, distinguendo gli atti di nascita da quelli di matrimonio e da quelli di morte ed indicando per ciascun atto il nome delle persone cui si riferisce, l'età, la paternità ed il luogo di nascita di esse, nonchè la data della nascita, del matrimonio e della morte.

L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi.

Art. 4.

La trascrizione o l'annotazione nei registri dello stato civile degli atti formati o convalidati a norma degli articoli precedenti, è eseguita dopo che alla deliberazione della Commissione è stata data pubblicità nel modo indicato dall'art. 3 ed è trascorso il termine fissato nell'articolo stesso, entro il quale sia gli interessati, sia il pubblico ministero, possono fare opposizione davanti al tribunale.

Art. 5.

Tutti gli atti, registri e documenti occorrenti per la formazione o convalida degli atti dello stato civile, ai sensi del presente decreto, sono esenti da qualsiasi diritto o tassa, purchè si faccia in essi risultare l'uso al quale sono destinati.

Art. 6.

Per ogni atto formato o convalidato a norma del presente decreto è corrisposto un compenso ai componenti la Commissione, che hanno partecipato alla deliberazione, nella misura di lire tre per ciascuno al presidente e al segretario e di lire due a ciascuno degli altri due membri, purchè non sia superato l'importo di quanto sarebbe spettato, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167, per ciascun giorno di adunanza della Commissione.

Al presidente della Commissione è inoltre dovuta l'indennità di viaggio e di soggiorno fuori della propria sede, quando gli competa, a norma delle leggi vigenti.

Le spese per i compensi e le indennità di cui ai commi precedenti, nonchè le spese di cancelleria, dei registri e quelle postali sono a carico del bilancio del Ministero dell'interno. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare nel bilancio gli occorrenti stanziamenti.

Art. 7.

Le disposizioni dell'art. 3 relative alla pubblicazione di un elenco degli atti e quelle degli articoli 5 e 6 circa l'esenzione da ogni diritto o tassa, i compensi ai componenti delle commissioni locali e le altre spese si applicano anche nel caso di distruzione dei registri dello stato civile, preveduto dall'art. 39 dell'ordinamento dello stato civile, approvato con R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Art. 8.

I diritti stabiliti dagli articoli 190 e 191 del su citato ordinamento dello stato civile sono raddoppiati.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — ROMITA — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 379. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1946, n. 622.

Approvazione dell'Atto di emendamento della costituzione della Organizzazione Internazionale del Lavoro adottato a Parigi dalla Conferenza internazionale del lavoro il 5 novembre 1945.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro ed il Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvato l'Atto di emendamento della costituzione della Organizzazione Internazionale del Lavoro, adottato a Parigi dalla Conferenza internazionale del lavoro nel corso della sua XXVII^esima^ Sessione, il 5 novembre 1945.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nei modi e nei termini di cui all'Atto anzidetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 381. — FRASCA

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Instrument pour l'amendement de la Constitution de l'Organisation Internationale du Travail

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Paris par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'étant réunie en sa vingt-septième session le 15 octobre 1945;

Après avoir décidé d'adopter sans délai un nombre réduit d'amendements à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, relatifs à certains problèmes d'urgence immédiate compris dans le point quatre de l'Ordre du jour de la session, adopte, ce cinquième jour de novembre 1945, l'instrument ci-après, renfermant des amendements à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, instrument qui sera dénommé Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1945:

Article 1er

Au dernier paragraphe du Préambule de la Constitution de l'Organisation, les mots « ont convenu ce qui suit » sont remplacés par les mots « approuvent la présente Constitution de l'Organisation internationale du Travail ».

Article 2

Le texte actuel du paragraphe 2 de l'article premier de la Constitution de l'Organisation est remplacé par les paragraphes suivants:

2. Les Membres de l'Organisation internationale du Travail seront les Etats qui étaient Membres de l'Organisation au premier novembre 1945 et tous autres Etats qui deviendraient Membres conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article.

3. Tout Membre originaire des Nations Unies et tout Etat admis en qualité de Membre des Nations Unies par décision de l'Assemblée générale conformément aux dispositions de la Charte peut devenir Membre de l'Organisation internationale du Travail en communiquant au Directeur du Bureau international du Travail son acceptation formelle des obligations découlant de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

4. La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail peut également admettre des Membres dans l'Organisation à la majorité des deux tiers des délégués présents à la session, y compris les deux tiers des délégués gouvernementaux présents et votants. Cette admission deviendra effective lorsque le gouvernement du nouveau Membre aura communiqué au Directeur du Bureau international du Travail son acceptation formelle des obligations découlant de la Constitution de l'Organisation.

5. Aucun Membre de l'Organisation internationale du Travail ne pourra s'en retirer sans avoir donné préavis de son intention au Directeur de Bureau international du Travail. Ce préavis portera effet deux ans après la date de sa réception par le Directeur, sous réserve que le Membre ait à cette date rempli toutes les obligations financières résultant de sa qualité de Membre. Lorsqu'un Membre aura ratifié une convention internationale du travail, ce retrait n'affectera pas la validité, pour la période prévue par la convention, des obligations résultant de la convention ou y relatives.

6. Au cas où un Etat aurait cessé d'être Membre de l'Organisation, sa réadmission en qualité de Membre sera régie par les dispositions des paragraphes 3 ou 4 du présent article.

Article 3

Le texte actuel de l'article 13 de la Constitution de l'Organisation est remplacé par ce qui suit:

1. L'Organisation internationale du Travail peut conclure avec les Nations Unies tels arrangements financiers et budgétaires qui paraîtraient appropriés.

2. En attendant la conclusion de tels arrangements, ou si, à un moment quelconque, il n'en est pas qui soient en vigueur:

a) chacun des Membres paiera les frais de voyage et de séjour de ses délégués et de leurs conseillers techniques, ainsi que de ses représentants prenant part aux sessions de la Conférence et du Conseil d'administration selon les cas;

b) tous autres frais du Bureau international du Travail, des sessions de la Conférence ou de celles du Conseil d'administration seront payés par le Directeur du Bureau international du Travail sur le budget général de l'Organisation internationale du Travail;

c) les dispositions relatives à l'approbation du budget de l'Organisation internationale du Travail, ainsi qu'à l'assiette et au recouvrement des contributions, seront arrêtées par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués présents et stipuleront que le budget et les arrangements concernant la répartition des dépenses entre les Membres de l'Organisation seront approuvés par une commission de représentants gouvernementaux.

3. Les frais de l'Organisation internationale du Travail seront à la charge des Membres, conformément aux arrangements en vigueur en vertu du paragraphe 1er ou du paragraphe 2 du présent article.

4. Un Membre de l'Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organisation ne peut participer au vote à la Conférence, au Conseil d'administration ou à toute Commission, ou aux élections de membres du Conseil d'administration, si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. La Conférence peut néanmoins autoriser ce Membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

5. Le Directeur du Bureau international du Travail est responsable vis-à-vis du Conseil d'administration pour l'emploi des fonds de l'Organisation internationale du Travail.

Article 4

Le texte actuel de l'article 36 de la Constitution de l'Organisation est remplacé par le texte suivant:

Les amendements à la présente Constitution adoptés par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués présents entreront en vigueur lorsqu'ils auront été ratifiés ou acceptés par les deux tiers des Membres de l'Organisation comprenant cinq des huit Membres représentés au Conseil d'administration en qualité de Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la présente Constitution.

Article 5

Trois exemplaires authentiques du présent instrument d'amendement seront signés par le Président de la Conférence et par le Directeur du Bureau international du Travail. Un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau international du Travail, un autre entre les mains du Secrétaire général de la Société des Nations et un autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies. Le Directeur communiquera une copie certifiée conforme de cet instrument à chacun des Membres de l'Organisation internationale du Travail.

Article 6

1. Les ratifications ou acceptations formelles du présent instrument d'amendement seront communiquées au Directeur du Bureau international du Travail qui en informera les Membres de l'Organisation.

2. Le présent instrument d'amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues à l'article 36 du texte actuel de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail. Si le Conseil de la Société des Nations venait à disparaître avant que cet instrument ne soit entré en vigueur, il entrera en vigueur dès sa ratification ou acceptation par trois quarts des Membres de l'Organisation.

3. Dès l'entrée en vigueur du présent instrument, les amendements qui y figurent, deviendront effectifs en tant qu'amendements à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

4. Dès l'entrée en vigueur du présent instrument, le Directeur du Bureau international du Travail en informera tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail, le Secrétaire général des Nations Unies et tous les Etats qui ont signé la Charte des Nations Unies.

Le texte qui précède est le texte authentique de l'instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1945, dûment adopté par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail le 5 novembre 1945, au cours de sa vingt-septième session, qui s'est tenue à Paris.

Les versions française et anglaise du texte du présent instrument d'amendement font également foi.

En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce septième jour de novembre 1945.

Le Président de la Conférence
A. PARODI

Le Directeur par intérim
du Bureau international du Travail
EDWARD J. PHELAN

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1946.

Convalida del decreto 27 settembre 1944, col quale fu riconosciuta, agli effetti civili, la erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Bruntino del comune di Almè con Villa (Bergamo).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 27 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1944, registro n. 5, foglio n. 332, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Bergamo in data 10 dicembre 1943, col quale fu eretta la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Bruntino del comune di Almè con Villa (Bergamo);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 27 settembre 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana, è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Bergamo in data 24 luglio 1946, n. 20540-Culti 3/*B*;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 27 settembre 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Bergamo in data 10 dicembre 1943, relativo all'erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Bruntino del comune di Almè con Villa (Bergamo).

Il Prefetto di Bergamo, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(2461)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Monterazzano (Viterbo)

La zona di Monterazzano (Viterbo), della estensione di ettari 1.700 circa, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-1950.

Confini:

a sud, strada provinciale Viterbo-Tuscania fino alla cantoniera di Tuscania fra il 12° e il 13° chilometro;

ad ovest, strada carrareccia detta della Ficonella che partendo dalla provinciale Viterbo-Tuscania nei pressi della predetta cantoniera va a congiungersi con la strada di Castiglione;

a nord, strada di Castiglione, dalla congiunzione con la strada della Ficonella fino al ponte del Troscione;

ad est, fosso di Valore con inizio al ponte del Troscione sulla strada di Castiglione e strada che parte dalla provinciale Viterbo-Tuscania presso il 7° chilometro fino al ponticello sullo stesso fosso di Valore.

Il Comitato provinciale della caccia di Viterbo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Roma, addì 7 agosto 1946

(2466) *Il Ministro*: SEGNI

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Voghera, Codevilla, Rivanazzano e Retorbido (Pavia).

La zona di Voghera, Codevilla, Rivanazzano e Retorbido (Pavia), della estensione di ettari 838, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-1950.

Confini:

ad est, strada provinciale Rivanazzano-Voghera, con inizio a 500 metri dopo l'abitato di Rivanazzano, fino all'incrocio della strada della 2ª Cascina Altomasso;

a nord, strada che partendo da questo punto, per Mulino Sant'Antonio, Cascina San Martino arriva all'incrocio della strada per Codevilla;

ad ovest e sud ovest, strada che partendo dall'incrocio suddetto, raggiunge Codevilla e prosegue fino alla Cascina Sacchi;

a sud, da quest'ultimo punto, raggiunge quello di partenza.

Il Comitato provinciale della caccia di Pavia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Roma, addì 17 agosto 1946

(2467) *Il Ministro*: SEGNI

Rinnovo della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Centrisola (Bergamo)

La zona di ripopolamento e cattura di Centrisola (Bergamo), della estensione di ettari 833, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 8 dicembre 1942, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-1949.

Il Comitato provinciale della caccia di Bergamo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Roma, addì 19 agosto 1946

Il Ministro: SEGNI

(2470)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Varzi (Pavia)

La zona di Varzi (Pavia), della estensione di ettari 300, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-1950.

Confini:

a nord, torrente Staffora;
ad est, passo di Gubia e strada Monforte-Castellaro;
a sud, passo del Crosa;
ad ovest, torrente Lella.

Il Comitato provinciale della caccia di Pavia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Roma, addì 19 agosto 1946

Il Ministro: SEGNI

(2468)

Rinnovo della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Fara d'Adda (Bergamo)

La zona di ripopolamento e cattura di Fara d'Adda (Bergamo), della estensione di ettari 650, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 10 luglio 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-1949.

Il Comitato provinciale della caccia di Bergamo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Roma, addì 20 agosto 1946

Il Ministro: SEGNI

(2469)

Rinnovo della zona di ripopolamento e cattura di Gavorrano (Grosseto)

La zona di ripopolamento e cattura di Gavorrano (Grosseto), della estensione di ettari 1040, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 10 gennaio 1941, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1947-48.

Il Comitato provinciale della caccia di Grosseto provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Roma, addì 20 agosto 1946

Il Ministro: SEGNI

(2496)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 18 luglio 1946, l'Amministrazione provinciale di Taranto, è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.000.000 per il pareggio del bilancio 1946 col concorso dello Stato, nella misura del 50% dell'annualità di ammortamento.

(2498)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea S. A. di Termini Imerese (Palermo) in liquidazione coatta.

Nella seduta tenuta il giorno 26 luglio 1946 dal Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea S. A. di Termini Imerese (Palermo), il dott. Luigi De Lorenzo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(2495)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanza del Prestito redimibile 5 %

(3ª *pubblicazione*) Avviso n. 64.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 967304, serie VI, dell'importo di L. 250, rilasciata dall'Esattoria comunale di Carpi il 18 ottobre 1938, per il versamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743), dovuta dalla ditta Gualdi Amilcare fu Emidio, iscritta all'art. 41 del ruolo fabbricati del comune di Carpi, con delega per il ritiro dei titoli definitivi di detto prestito a favore della Cassa di risparmio di Carpi.

Pertanto ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si fa noto che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Modena, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 17 aprile 1946

(1157) *Il direttore generale*: CONTI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.